

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI – C.F.92019100905 – VIALE DANTE 75 SASSARI



Verbale di Assemblea Straordinaria del 9.1.2023 per la modifica allo statuto

L'anno 2023, il giorno 09 del mese di gennaio, alle ore 16,30, presso la sede di Viale Dante 75, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Volontari Ospedalieri di Sassari, in sigla nominata AVO Sassari, per discutere il seguente ordine del giorno:

-Approvazione modifiche dello Statuto.

-Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea Maria Dolores Masia, verbalizza Speranza Chessa rispettivamente Presidente e Segretaria dell'Associazione. La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dallo Statuto vigente con avviso contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°34 Soci su 62 iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello Statuto sociale, per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione. Il foglio con le firme dei presenti sarà allegato al registro dei verbali di assemblea.

Per il primo punto all'o.d.g. la Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci in seguito alla segnalazione e alle indicazioni dell'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Sardegna che ha rilevato nello Statuto vigente carenze rispetto alle norme previste dal D.lgs n°117/2017 del Codice del Terzo Settore. È necessario quindi adeguare lo Statuto apportando modifiche e integrazioni normative per permettere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Si prendono in esame le modifiche apportate agli articoli dello Statuto in cui sono state rilevate carenze. Al termine dell'esame degli articoli e della discussione relativa, l'Assemblea viene chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) per l'approvazione dello Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che si allega al presente verbale.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto all'Agenzia delle Entrate, operazione esente dall'imposta di bollo e registro come previsto dall'art.82, c.3 e c.5 del CTS.

L'Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo affinché provveda alla redazione del nuovo Regolamento interno.

-Per il secondo punto all'o.d.g. la Presidente comunica che è stata sottoscritta la nuova convenzione con l'AOU Sassari e ne illustra le nuove direttive.

Per procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, lo Statuto approvato e il presente verbale vengono firmati dalla Presidente e dalla Segretaria in duplice copia.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17 e 30.

La segretaria

Speranza Maria Chessa

La presidente

Maria Dolores Masia

REGISTRATO A SASSARI
il 01/02/2023 al. n. 194 Serie 3
Esatte Euro ESENTE

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emmeogildo Soro



Provincia di Sassari

STATUTO

della

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI SASSARI"
(AVO Sassari)



Approvato dall'Assemblea dei soci
in data 09/01/2023

La Segretaria

Speranza Chessa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Speranza Chessa".

La Presidente

Maria Dolores Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Dolores Masia".

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (AVO) SASSARI

Art.1: Denominazione e Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'**Associazione non riconosciuta** denominata "**Associazione Volontari Ospedalieri**", in sigla e di seguito denominata **AVO Sassari** o semplicemente "**Associazione**". L'**AVO Sassari**, con ininterrotta attività dal 1989, è regolarmente istituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con rogito del notaio Giovanni Maniga, Rep n° 50188, fascicolo n°4089, registrato a Sassari il 5/01/1989.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "**Organizzazione di Volontariato**"(**ODV**) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "**Associazione Volontari Ospedalieri Sassari - Organizzazione di Volontariato**", in sigla denominata **AVO Sassari - ODV**". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro". A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico". È possibile aggiungere ad Organizzazione di Volontariato e ODV anche la dicitura Ente del terzo Settore, in sigla ETS.

Art.2: Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.3: Sede Legale

L'**AVO Sassari** ha la propria sede legale attualmente nel comune di Sassari, in Viale Dante,75. Il Consiglio Direttivo, a seconda delle esigenze può, con propria deliberazione, istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati o trasferire la sede principale nello stesso Comune: ciò non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.4: Scopi, finalità e attività

L'**AVO Sassari** esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co.1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente: "Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. n°129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni. L'attività di cui sopra deve essere svolta in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati.



Attraverso l'esercizio della suddetta attività, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) **rendere** a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio volontario, gratuito, organizzato e qualificato **ispirandosi** ai principi universali della solidarietà, dell'umanità e della fratellanza;
- b) **operare** a favore di malati, **nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, sviluppando e realizzando progetti, anche con il servizio domiciliare**, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- c) **assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro ascolto, dialogo, sostegno nella sofferenza e compagnia nella solitudine, svolgendo anche attività di accompagnamento e di assistenza della persona**, in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, **con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario**. È una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- d) **perseguire gli obiettivi di umanizzazione e di personalizzazione degli ambienti ospedalieri** in stretta collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività;
- e) **operare** esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile, culturale **escludendo** qualsiasi fine di lucro anche indiretto.

Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'AVO Sassari è socia dell'AVO Regione Sardegna e della Federavo. Di entrambe condivide i principi ispiratori e rispetta le direttive e le linee guida. In particolare recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Art.5: Associati

- **Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le ODV che condividano le finalità dell'Associazione**, intendano collaborare al loro raggiungimento, accettino lo Statuto e si impegnino a svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei malati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali o anche a domicilio quando sarà attivata la

Convenzione per tale servizio. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

- **Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.** Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 al Volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione presso la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario..
- **La qualità di volontario è incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- **Il numero degli associati è illimitato** ma non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di Volontariato

Art. 6: Criteri di ammissione e cessazione della qualità di socio.

Premesso che le modalità di ammissione a socio devono avvenire secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, sono ammessi a diventare soci dell'AVO Sassari, con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari che:

- a) **dimostrino, attraverso un colloquio, interesse a conoscere le finalità istituzionali, i compiti e lo spirito dell'AVO;**
- b) **dichiarino la propria disponibilità al coinvolgimento nella vita associativa;**
- c) **si impegnino a rispettare i principi e le finalità dello Statuto AVO e del Regolamento interno e ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;**
- d) **dichiarino di non far parte di altre associazioni o gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che comunque, possano arrecare diretto o indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;**
- e) **si impegnino a comunicare al Consiglio Direttivo, per iscritto, l'intenzione di candidarsi o di assumere cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.**

Chiunque abbia interesse ad associarsi all'AVO, deve presentare istanza scritta al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. La delibera di ammissione o di rigetto deve essere sempre comunicata all'interessato entro 30 giorni e l'ammissione deve essere annotata nel libro dei soci. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Le domande presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la richiesta e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Con specifico Regolamento approvato dall'Assemblea, possono essere definite nel dettaglio le norme e le modalità per l'adesione all'Associazione anche in riferimento agli art. 21 e 23 del D.Lgs 117/2017

Costituiscono cause di cessazione della qualità di socio dell'Associazione:

1. **il recesso volontario;**
2. **l'esclusione.**

Il diritto di recesso può essere esercitato dall'associato in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione della comunicazione.

L'esclusione dell'associato, può avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti comportamenti del socio:

- **mancato versamento delle quote** e dei contributi associativi, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo **art. 7b** e nonostante formale sollecito; il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- **mancata osservanza dello Statuto**, del Regolamento interno, delle deliberazioni assembleari e direttive impartite dal Consiglio Direttivo secondo quanto **previsto dal successivo art. 7b**;
- **svolgimento da parte degli associati di attività e comportamenti** che in qualsiasi modo possano recare danno all'immagine e al prestigio dell'Associazione, la danneggino moralmente o fomentino dissidi tra soci.
- **comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.**

In caso di cessazione della qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il provvedimento motivato di esclusione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Viene deliberato dal Collegio dei Proviviri su proposta del Consiglio Direttivo. Contro di esso l'associato può presentare ricorso all'Assemblea, per il tramite del Consiglio Direttivo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'astensione temporanea dalle attività dell'Associazione non costituisce causa di cessazione della qualità di socio.

Art.7: Diritti e doveri del socio

a) Il Volontario socio ha il diritto di:

- **partecipare alle assemblee** ed esprimere liberamente il proprio voto a condizione che sia iscritto nel Libro dei Soci da almeno 2 mesi,
- **eleggere liberamente e democraticamente** gli organi dell'Associazione e candidarsi al Consiglio Direttivo,
- **approvare lo Statuto** nonché le sue modificazioni,

- **usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione,**
- **essere informato su tutte le attività** ed iniziative dell'Associazione,
- **esaminare i libri sociali.** A tal fine l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esame dei libri sociali deve garantire il rispetto delle norme sulla riservatezza,
- **farsi promotore di progetti** da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO,
- **recedere liberamente dall'associazione.**

b) Ogni associato ha il dovere di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo,
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo,
- partecipare alle attività inerenti alla vita associativa preventivamente concordate ed organizzate,
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali,
- di non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

- c) I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.**

Art.8: Organi dell'Associazione

Sono organi sociali dell'Associazione:

- **L'Assemblea dei Soci;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **Il Presidente dell'Associazione;**
- **L'Organo di Controllo** (nei casi e nei vincoli di cui all'art. 30 del CTS);
- **Il Collegio dei Revisori legali** (eventuale, fermi i vincoli di cui all'art. 31 del CTS)
- **Collegio dei Probiviri.**

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli Organi di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9: L'Assemblea

- **L'Assemblea** è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- **È presieduta** dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare
- **La convocazione** dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.
- **L'avviso** dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e della eventuale seconda, almeno 24 ore dopo, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- **L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza** secondo modalità che saranno specificate nel Regolamento interno.
- **Nell'assemblea** hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 2 (due) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Le persone che non sono associate da almeno due mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
La convocazione all'Assemblea degli associati minorenni dovrà pervenire anche a coloro che esercitano la potestà genitoriale e **questi ultimi possono esercitare il diritto di voto**. Il minore non gode del diritto di elettorato passivo ma ha comunque il diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola.
- **Ciascun associato** può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. **Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi**. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.
- **Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto da chi la Presiede e dal Segretario verbalizzante. Il verbale viene poi trascritto nel Registro delle assemblee.**

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- a) **L'Assemblea ordinaria** si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. **È convocata** dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può essere convocata anche su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e su richiesta motivata di almeno 1/5 degli associati. In tal caso la domanda deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo. **Nel 2° e 3° caso l'Assemblea deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.**
- b) **L'Assemblea straordinaria** è convocata dal Presidente **per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori**. Può inoltre essere convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio

Direttivo o 1/5 dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita **in prima convocazione** con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e **in seconda convocazione** qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. **L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto l'assemblea è validamente costituita **in prima convocazione** con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Competenze inderogabili dell'assemblea:

- **eleggere** e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- **eleggere** e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- **eleggere** e revocare i membri dell'Organo di Controllo ove costituito;
- **eleggere** e revocare i membri del Collegio dei Revisori quando previsto;
- **approvare** l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- **deliberare** sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- **approvare** il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- **deliberare** sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- **decidere** sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione.
- **approvare il Regolamento** attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- **approvare** il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate superiori a 220.000 euro);
- **approvare** impegni economici pluriennali;



- **approvare** l'ammontare delle quote sociali e dei contributi proposti dal Consiglio Direttivo;
- **approvare** lo Statuto e le relative modifiche;
- **deliberare** sullo scioglimento, trasformazione, fusione, o scissione dell'Associazione;
- **determinare** il numero massimo di deleghe;
- **essere informata** periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo facendosi anche promotrice di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- **deliberare** su ogni questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente.

Art.10: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate. È composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11 (sempre in numero dispari); resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo.

Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, il Vicepresidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- **fissare** le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- **emanare** atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- **dare attuazione** alle delibere dell'Assemblea;
- **emanare il Regolamento** su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- **sottoporre** all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- **determinare** il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- **nominare** il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- **nominare** gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- **proporre** al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;
- **stipulare** convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- **ratificare**, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- **autorizzare** il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- **determinare** l'importo, da far approvare dall'assemblea, le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso formale effettuato tramite posta normale, elettronica o con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

Cause di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo:

- **dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio;**
- **revoca da parte dell'Assemblea;**
- **cause di incompatibilità (interdizione, fallimento, condanne con interdizione dai pubblici uffici, ecc);**
- **perdita della qualità di associato nei casi previsti;**
- **mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.** Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri

Art.11: Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- **convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;**
- **convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;**
- **determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;**
- **curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;**
- **sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;**
- **nominare i Responsabili di Ospedale e di Reparto a seguito di decisione del Consiglio;**
- **in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;**
- **sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;**
- **aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;**
- **esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.**
- **Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.**

Art.12: Organo di controllo

L'assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, nomina l'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto finanziamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal ministero.

Art.13: Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo ritiene opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall' art. 31 del CTS. Il Collegio dei Revisori legali è composto di tre membri esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. I Revisori devono essere iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del C.C.

Art.14: Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri di cui almeno due esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli Associati e gli organi associativi. **È investito**, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'Associato o del Volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte. **Giudica** secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del Volontario.

Art.15: Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art.16: Norme riguardanti le cariche e gli Incarichi Sociali

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate.

Il Presidente può essere rieletto per un altro mandato e i Consiglieri per altri due consecutivamente. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Legali o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od



altra causa, sarà sostituito attingendo, secondo l'ordine di graduatoria, alla lista dei non eletti la cui nomina deve essere comunque ratificata alla prima assemblea. In mancanza di ratifica o di non eletti dovrà essere convocata l'assemblea per le elezioni. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori Legali e per il Collegio dei Probiviri.

Gli incarichi associativi su nomina del Consiglio Direttivo sono ugualmente gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art.17: Incompatibilità

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Volontari-associati AVO che hanno incarichi direttivi nell'associazione non possono assumere cariche elettive e direttive in organismi dello stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva. L'attribuzione di un incarico associativo a chi detiene una carica elettiva è da evitare tranne casi di forza maggiore dovuta alla esiguità del numero degli associati e alla indisponibilità degli associati a ricoprire l'incarico.

Art.18: Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con le maggioranze previste in prima convocazione e in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato AVO Sassari, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.19: Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 20: Libri associativi

L'associazione, mediante il Consiglio Direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libri degli aderenti e degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei Revisori legali e di eventuali altri organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 21: Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22: Regolamento

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il **Regolamento interno** al fine di dettare norme specifiche per la corretta applicazione del presente Statuto, nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 23: Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.